CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA – TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO – Cosenza, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza *Cod. Fisc. e Partita IVA 01987250782 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Achille Gentile,* ***in seguito denominata Azienda****.*

E

l'Associazione ***CITTADINANZATTIVA ONLUS – TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO*** *- Partita IVA 02142701008 -- rappresentata dalla Coordinatrice dell'Assemblea territoriale di Cittadinanzattiva di Cosenza, Dott.ssa Maria Gabriella Sicilia, nata a San Pietro in Guarano (CS) l'1.5.1959 e domiciliata per la carica alla via Cereate, 6 00183 Roma Tel: (+39) 06.36.71.81) Fax: (+39) 06.36.71.83.33) in seguito denominata* ***Associazione;***

PREMESSO

- *che ai sensi dell' art.14 c.7 del Decreto Legislativo 502/92 7 " E' favorita la presenza e l'attivita', all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalita' della*

www.AlboPretorionline.it

collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda autorizza l'Associazione ad operare, secondo le finalità del proprio statuto, presso i presidi ospedalieri relativi all'Azienda stessa .

A tale fine, l'Associazione potrà utilizzare lo spazio comune già destinato alle Associazioni di Volontariato, nonché dei comuni servizi igienici.

L'Associazione si servirà del locale sopra descritto, esclusivamente per il fine istituzionale del Tribunale dei Diritti del malato, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti e a non concedere, ad alcun titolo, a terzi, l'uso degli stessi.

ART. 2

I locali, che vengono messi a disposizione dalla data del presente accordo, destinati all'attività anche di altre associazioni di volontariato, per come disposto dall'art.1 del presente Accordo, saranno custoditi dall'Associazione CITTADINANZATTIVA – TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO

www.AlboPretorionline.it

con la diligenza del buon padre di famiglia, e da essa non potranno essere apportate modifiche ai locali e/o agli impianti.

Posto che detti locali 'sono destinati all'attività anche di altre associazioni di volontariato, per come disposto dall'art.1 del presente Accordo, l'Associazione CITTADINANZATTIVA – TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO, non assume responsabilità alcuna per gli usi impropri o i danni causati da altri.

A tale scopo si impegna a comunicare all'Ufficio competente dell'Azienda, i giorni e gli orari in cui essa opererà nella struttura ospedaliera, durante i quali risponderà della custodia dei locali sopra citati.

La manutenzione straordinaria, sarà a carico dell'Azienda, così come la manutenzione ordinaria di quanto di proprietà dell'azienda stessa..

ART. 3

La qualificazione degli operatori dell'Associazione è garantita dalla stessa Associazione , che decide, sulla base della propria discrezionalità, ed assumendosi in proprio la responsabilità, l'assegnazione delle attività da svolgere.

Gli operatori dell'Associazione, saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Associazione.

L'attività deve essere svolta con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, **compatibilmente con le finalità statutarie dell'Associazione, nonché** *nel rispetto delle indicazioni derivanti dai trattamenti clinico assistenziali in corso e, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori pubblici, nell'ambito delle specifiche competenze e con la scrupolosa osservanza delle norme di ordine organizzativo, igienico e comportamentale.*

www.AlboPretorionline.it

ART. 4

Le attività che l'Associazione si impegna a prestare in forza della convenzione sono gratuite.

L'Associazione coprirà i propri volontari con polizza assicurativa contro rischi per responsabilità civile e infortuni e malattie.

ART. 5

L'Associazione si impegna a non assumere con altri Enti o Strutture, accordi od intese, che possano essere di pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

ART. 6

L'Associazione impegnerà gli operatori dell'Associazione a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza o possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 dal D. Lgs. 196/2003, l'Azienda rende noto che i dati che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute all'Associazione le facoltà di cui all'art. 7 dal D. Lgs. 196/2003.

www.AlboPretorionline.it

ART. 7

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. l'Associazione si farà carico **di impegnare gli operatori dell'Associazione, alla conoscenza del** *materiale informativo sui rischi presenti in Ospedale ottenibile tramite*

accesso all'indirizzo: www.aocosenza.it area: protezione e prevenzione ambientale.

L'Associazione dovrà contattare la Struttura di Protezione e Prevenzione Ambientale (Dott. Canino tel. 3482424300-3315713025) per ricevere informazioni e comunicazioni relative ai Rischi ospedalieri e quant'altro necessario per la frequenza nelle UU.OO. dell'Azienda al fine di consentirne la conoscenza e l'osservanza da parte degli operatori volontari.

ART. 8

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Tribunale del Foro di Cosenza.

ART. 9

La presente convenzione, valida dalla data di sottoscrizione, avrà durata di **anni 3**,

ART. 10

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 8 Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'AZIENDA

Il Direttore Generale

Cosenza, lì .....

PER L'ASSOCIAZIONE

IL COORDINATORE ASSEMBLEA TERRITORIALE COSENZA

Cosenza, lì .....

www.AlboPretorionline.it